



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF103

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 5

OGGETTO	UNIVERSITARI "FUORI SEDE" – DEDUZIONE CANONI DI LOCAZIONE
RIFERIMENTI	ART. 15 C. 1 LETT. I-SEXIES) TUIR; ART. 20 C. 8-BIS DL 148/2017; ART. 1 C. 23 L. 205/2017
CIRCOLARE DEL	07/06/2018

Sintesi: in relazione ai canoni di locazione/contratti di ospitalità a favore di studenti universitari "fuori sede" spetta la detrazione del 19% dall'Irpef, anche se sostenute a favore di familiari a carico, nel limite complessivo (per tutti i familiari) di €. 2.633.

Il D.L. 148/2017 e la Legge di Bilancio 2018 hanno ampliato l'ambito di applicazione della detrazione:

- con la riduzione da 100 a 50 chilometri della distanza tra comune di residenza e comune in cui ha sede l'università, per gli studenti che risiedono "in zone montane o disagiate" (mancano ancora chiarimenti ufficiali per individuare tali zone)
- con la soppressione dell'ulteriore requisito indicato dalla norma vigente in base al quale i due comuni (residenza e università) devono appartenere a due diverse province.

Ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. i-sexies), TUIR, spetta la detrazione Irpef del 19% per la spesa per canoni di locazione sostenute dagli studenti universitari "fuori sede".

Familiari: la detrazione spetta anche se la spesa è sostenuta per i familiari fiscalmente a carico.

LIMITE DI SPESA

L'importo della spesa non può essere superiore ad €. **2.633,00** (dunque, l'importo massimo che può essere detratto è pari a € 500).

Non sono detraibili:

- l'eventuale **deposito cauzionale** (almeno finché non sia trattenuto in conto canoni)
- la eventuali **spese condominiali** addebitate
- le spese accessorie di altro tipo (es.: mediazione agenzia, ecc.).

Più figli con limite unico: il limite di € 2.633:

- va riferito come limite massimo complessivo **per tutti i familiari** (es: un genitore con 3 figli universitari fuori sede può detrarre comunque solo il limite di €. 2.633)
- da suddividere se la spesa sia sostenuta da entrambi i genitori (CM 12/2016).

Contributi economici: se sono riconosciuti degli aiuti economici per il sostenimento della spesa per l'affitto (es: dall'Università, dal Comune, ecc.), l'onere va determinato al netto del contributo.

Incapienza dell'imposta lorda: qualora l'imposta lorda del contribuente sia inferiore all'importo della eventuale detrazione spettante (c.d. "incapienza"), la detrazione non può essere recuperata.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO: la detrazione spetta per le seguenti tipologie:

CONTRATTI DI LOCAZIONE EX L. 431/98	qualsiasi tipologia di contratto prevista dalla legge e pertanto: - non obbligatoriamente quelli "per esigenze transitorie degli studenti" (art. 5) - ma anche contratti cd. "a canone libero" (durata 4 + 4) o "a canone convenzionale" (durata 3 + 2)
CONTRATTI DI OSPITALITÀ E SIMILI	dal 1° gennaio 2008 (L. 244/07 art. 1) la detrazione è estesa alle rette di: - contratti "di ospitalità" o agli atti di assegnazione in godimento/locazione - stipulati con enti di diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Contratto cointestato a più soggetti: la spesa:

- va imputata a ciascun contitolare **in base alla percentuale di titolarità** del contratto
- a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione.



Subaffitto: non attribuisce il diritto alla presente detrazione (CM 21/2010).

Esempio1

Appartamento situato a Trento occupato da 3 studenti di cui 2 universitari "fuori sede" ed uno studente delle scuole superiori, con contratto intestato ai 3 conduttori (o ai loro genitori).

Ciascuno dei 2 studenti universitari (o genitori di cui è a carico) potrà detrarre solo 1/3 della spesa per il canone, nel limite di €. 2.633.

Esempio2

Nell'esempio precedente si ponga ora che il contratto sia intestato solo ad uno studente, il quale procede a riaddebitare il costo agli altri studenti.

In tal caso si deve ritenere che l'altro studente universitario, non intestatario del contratto, non possa detrarre la spesa (parte della dottrina ritiene sia ammesso nel caso sia stipulato un mandato senza rappresentanza, escludendo così la fattispecie del subaffitto).

SPESA PER IL FIGLIO A CARICO

Occorre distinguere il caso in cui il **documento di spesa** (contratto) sia intestato:

- ➔ **ad un solo genitore:** la detrazione spetta solo a quest'ultimo
- ➔ **ad entrambi i genitori o al figlio:**
 - la spesa si presume sostenuta in parti uguali (limite di detrazione di €. 1.316,50 ciascuno)
 - è ammesso attestare il sostenimento di una spesa in percentuale diversa.



ATTENZIONE: in applicazione dei principi chiariti nella **recente CM 7/2018** a commento degli oneri deducibili/detraibili in generale, si deve ritenere che nel caso in cui il documento sia intestato esclusivamente al coniuge a carico l'altro coniuge possa portare in detrazione la spesa, attestandone (e potendo provare) il sostenimento.

UNIVERSITÀ: non rileva la facoltà/corso universitario frequentato, così come se l'università sia pubblica o privata.

Corsi post-laurea: la detrazione **non spetta** agli studenti che frequentano corsi post laurea quali master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, sia in Italia che all'estero.

DISTANZE

In relazione al rispetto delle distanze si sono susseguite una serie di modifiche negli ultimi tempi.

Disciplina a regime (per il 2017 e 2018 si applicano regole particolari)

Vanno soddisfatti i seguenti requisiti (art. 15, c. 1, lettera i-sexies):

- 1) alloggio:** ubicato nello stesso **Comune dove ha sede l'Università** o in **comuni limitrofi**
- 2) Università:** deve essere ubicata congiuntamente:
 - in una **Provincia diversa** da quella di **residenza dello studente**
 - in un **Comune distante almeno 100 chilometri** da quello di residenza.

Distanza in KM: la detrazione spetta se:

- assunta la distanza Km minore per tipologia di percorrenza (stradale, ferroviaria o via nave)
- si verifica che la maggiore tra tali tipologie eccede 100 Km

FATTISPECIE	CHIARIMENTI DELL'AGENZIA	Riferimento
IMMOBILE ALL'ESTERO	E' detraibile se sito in Stato membro dell'Unione o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo	Art. 16, L. n. 217/2011
SUBLOCAZIONE	Il canone non è detraibile (non è previsto tra le forme della L. 431/98)	CM 18/09

DISCIPLINA PER GLI ANNI 2017 E 2018
Novità del Collegato alla legge di Bilancio 2018:

L'art. 20 D.L. 148/2017 (cd. "collegato fiscale") ha introdotto delle novità all'agevolazione **per i periodi d'imposta 2017 e 2018**, tramite la modifica dell'art. 15, c. 1, lettera i-sexies).

TUIR	CONTENUTO
art. 15, co. 1, lett. i-sexies) (POST MODIFICA LIMITATAMENTE AL 2017 E 2018)	<p>La detrazione spetta solo agli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ in un comune distante da quello di residenza almeno 100 Km, o 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate ▪ per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a € 2.633

In sostanza è stata ampliata, in via temporanea per gli anni **2017 e 2018**, l'ambito di applicazione della detrazione IRPEF per studenti fuori sede mediante:

- la **riduzione da 100 a 50 chilometri** della distanza tra comune di residenza e comune in cui ha sede l'università, **per gli studenti che risiedono in "zone montane o disagiate"**
- la **soppressione** dell'ulteriore requisito indicato dalla norma vigente in base al quale i due comuni (residenza e università) devono **appartenere a due diverse province**.

NOVITA' LEGGE DI BILANCIO 2018

L'art. 1 c. 23 lett. a) L. 205/2017

- ⇒ ha ripristinato la formulazione originaria dell'art. 15, c. 1, lettera *i-sexies*) Tuir (ritornando al testo della disciplina "a regime")
- ⇒ ha introdotto il nuovo art. 15, c. 1, lettera *i-sexies.01* Tuir per i **periodi d'imposta 2017 e 2018** (recependo quanto già disposto dal collegato alla legge di bilancio)

TUIR	CONTENUTO
art. 15, co. 1, lett. i-sexies.01	<p>La detrazione spetta solo agli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ubicata in un comune distante da quello di residenza <ul style="list-style-type: none"> ✓ in generale: almeno 100 Km ✓ in deroga: almeno 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate ▪ dove il requisito della distanza s'intende rispettato anche all'interno della stessa provincia <p>per i canoni di locazione di unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a € 2.633</p>

Esempio3

Uno studente residente a Paola (CS) frequenta l'università della Calabria (distante circa 30 Km dal luogo di residenza). Ha locato un immobile per motivi di studio, sostenendo un canone nel 2017 di € 2.000,00 annui. In questo caso non si potrà fruire di nessuna detrazione, considerato che non è rispettato il requisito della distanza.

Esempio4

In riferimento al precedente esempio, si ipotizzi che lo studente che frequenta l'Università della Calabria è residente a Catanzaro. In questo caso è possibile fruire della detrazione, considerati rispettati il requisito della distanza (almeno 100KM) a nulla rilevando la provincia di residenza dello studente.

DOCUMENTAZIONE

Per documentare il sostenimento della spesa nel 2017, è necessario conservare:

- ➔ **copia del contratto** di locazione o del contratto di ospitalità;
- ➔ **ricevute di pagamento** (ad esempio, bollettino bancario o postale in caso di pagamento tramite bonifico, o ricevuta firmata in caso di pagamento in contanti)
- ➔ **autocertificazione** di essere **studente universitario** e di **rispettare i requisiti** previsti dalla legge.

MOD. REDDITI 2018

I canoni di locazione detraibili sostenuti nel 2017:

- ⇒ vanno indicati nei righi da RP8 a RP13 del mod. Redditi PF 2018, con il codice "18"
- ⇒ nel limite dell'importo massimo di €. 2.633.

RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale				
RP8	Altre spese	Codice spesa	18		,00
RP9	Altre spese	Codice spesa			,00

Max 2.633**CHIARIMENTI AGENZIA**

Canoni di locazione sostenuti da studenti iscritti a corsi presso Istituti tecnici superiori	La detrazione per canoni di locazione nonché per quelli relativi ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento spetta anche agli iscritti agli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) in quanto, in base al parere reso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini della detrazione delle spese sostenute per la frequenza di tali istituti, tali spese sono assimilabili a quelle per la frequenza di corsi universitari (nota DGOSV prot. 13.06.2016, n. 6578). Devono, pertanto, intendersi superati i chiarimenti forniti con CM n. 17/2015, risposta 2.2 , che collocava i corsi degli I.T.S. nel segmento della formazione terziaria non universitaria;	CM 7/E/2017
Contratto cointestato a più soggetti	Nel caso in cui il contratto di locazione sia cointestato tra più soggetti, l'importo della detrazione va rapportato alla percentuale di titolarità del contratto a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione stessa. Qualora i canoni siano pagati non dallo studente, ma da un familiare di cui lo studente risulti fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, comma 2, del TUIR, la detrazione compete a tale soggetto sempre entro i limiti sopra esposti. In particolare, l'importo di euro 2.633 costituisce il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente anche se ci si riferisce a più contratti intestati a più di un figlio	CM 04.04.2008 n.34, risp. 8.1 e 8.3, CM del 08.04.2016 n. 12, risp. 7.2
Corso di laurea presso un'università ubicata all'estero	<ul style="list-style-type: none"> – La detrazione spetta anche a studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università situata fuori dal territorio nazionale purché sia ubicata in uno degli stati dell'Unione europea, ovvero in uno degli stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo. – La detrazione del canone è subordinata alla sola stipula (o al rinnovo) di contratti di locazione e di ospitalità ovvero di atti di 	CM 7/E/2017

	<p>assegnazione in godimento senza altra indicazione. E', tuttavia, necessario che l'istituto che ospita lo studente possa rientrare tra quelli previsti dalla norma, ovvero tra gli "enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative".</p> <p>– Ai fini della detrazione, pertanto, è necessario che ove non sia insito nella natura dell'ente che lo stesso non abbia finalità di lucro, sia rilasciata una attestazione dalla quale risulti che l'ente ha le caratteristiche richieste dalla norma agevolativa.</p>	
Ubicazione della facoltà rispetto al Comune di residenza e dell'unità immobiliare rispetto all'università	<p>La detrazione spetta a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'università sia ubicata in un Comune diverso da quello in cui lo studente ha la propria residenza anagrafica, distante da quest'ultimo almeno cento chilometri, sito in un'altra provincia rispetto a quello di residenza. Le suddette condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente - l'unità immobiliare locata dallo studente sia ubicata nel Comune in cui ha sede l'università ovvero nei Comuni limitrofi a quello in cui ha sede l'università. 	<p>CM 11/2007 CM 7/E/2017</p>
Distanza chilometrica fra il Comune di residenza dello studente e il Comune dove ha sede l'università.	<p><u>La verifica di tale distanza deve essere effettuata caso per caso.</u></p> <p>In particolare, occorre fare riferimento alla distanza chilometrica più breve calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio, ferroviaria o stradale. Il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei predetti collegamenti risulti pari o superiore a 100 chilometri.</p> <p>Nei casi in cui nel Comune di residenza dello studente non sia presente una linea ferroviaria, il percorso "più breve" da considerare può essere rappresentato dal collegamento stradale o dal collegamento "misto" (stradale e ferroviario).</p> <p>Nel caso in cui la linea ferroviaria da sola non consenta un collegamento tra il comune di residenza dello studente e quello dell'Università, la distanza tra i due comuni può essere misurata sommando il percorso ferroviario e quello stradale, considerando per entrambi quello più breve.</p>	<p>CM 04.04.2008 n. 34/E, CM 7/E/2017</p>
Sublocazione	<p>Il beneficio fiscale non può essere esteso alle ipotesi del "subcontratto" in quanto non contemplata tra gli schemi contrattuali indicati nell'art. 15, comma 1, lett. <i>i-sexies</i>) del TUIR. In assenza di tale previsione, poiché la norma non è suscettibile di interpretazione estensiva, la detrazione in argomento non è fruibile per i contratti di sublocazione</p>	<p>CM 23.04.2010 n. 21, risposta 4.3</p>
Detrazione eccedente l'imposta lorda	<p>La detrazione relativa ai contratti di locazione per studenti universitari eccedente l'imposta lorda non può essere recuperata. Al riguardo, infatti, il testo del DM 11 febbraio 2008, che disciplina le modalità con cui recuperare la detrazione eccedente l'imposta lorda, non può essere esteso anche alla detrazione in esame poiché tale decreto si applica soltanto alle detrazioni per i canoni derivanti dai contratti di locazione dell'abitazione principale di cui all'art. 16 del TUIR o alla specifica detrazione per conduttori di alloggi sociali.</p>	<p>CM 7/E/2017</p>